

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**SETTORE LAVORO**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa n.982/2013 promossa da:

[redacted] a Fabbri [redacted]idente in Fabbri [redacted]  
[redacted]lettivamente domiciliata in Reggio Emilia [redacted]  
lo studio e la persona di [redacted]e la rappresenta e difende in forza  
di delega posta a margine del ricorso

RICORRENTE -

*contro*

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -**, in  
persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente  
domiciliato in Reggio Emilia [redacted]rappresentato e  
difeso dall'Avv. [redacted]

- CONVENUTO -

in punto a: illegittimità iscrizione alla gestione commercio

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in cancelleria il 5/8/2013 e diretto al giudice  
del lavoro di Reggio Emilia la sig. [redacted]conveniva in  
giudizio l'INPS chiedendo accertarsi l'insussistenza dei requisiti  
soggettivi e/o oggettivi per la propria iscrizione alla gestione  
IVS/Commercianti; e di conseguenza l'inesistenza di obblighi di



versamento contributivo in tal senso.

L'Istituto aveva infatti proceduto a suo dire erroneamente all'iscrizione d'ufficio della ricorrente negli elenchi dei lavoratori Autonomi Commercianti, in quanto socia e legale rappresentante/Amministratore unico della società [REDACTED] società che gestisce unicamente il proprio patrimonio immobiliare (composto da 2 capannoni industriali e 5 appartamenti ad uso civile abitazione, tutti locati a terzi).

La ricorrente, al contrario, oltre ad essere pensionata dal 28/7/2011, non riveste alcun ruolo operativo né si occupa della gestione di [REDACTED] in essa svolgendo esclusivamente i compiti propri dell'amministratore, per altro ridotti a minimi adempimenti, atteso che l'unica attività svolta da [REDACTED] è l'incasso -tramite bonifici bancari- dei canoni di locazione dei propri immobili; mentre della gestione contabile ed amministrativa della società si occupa uno studio esterno di commercialisti.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda, in forza dell'attività lavorativa dalla ricorrente prestata all'interno della predetta società.

Veniva disposta dal Giudice acquisizione documentale, ed all'udienza del 10 settembre 2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dando lettura della sentenza resa contestualmente.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va osservato che i crediti vantati dall'I.N.P.S. trovano astrattamente il proprio fondamento in forza dell'iscrizione alla gestione commercianti di parte ricorrente in seguito all'accertamento ispettivo n.6800.19/04/2013.0087274 conclusosi il 19.04.2013.

Segnatamente, detti crediti derivano dall'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella Gestione Commercianti, in virtù dell'attività lavorativa asseritamente svolta dalla medesima con abitualità e prevalenza, nella sua qualità di socio e amministratore unico della società [REDACTED]

In particolare, tale iscrizione ha avuto luogo alla luce di quanto disposto dall'art.1 comma 203 L. n.662/96 la quale, a decorrere dall'1-1-1997, ha esteso l'obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n.613/66



per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
- b) - abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. (Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita, né per i soci di società a responsabilità limitata);
- c) - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) - siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Come noto, in ordine ai predetti requisiti normativi si è espressa più volte la SC, la quale ha ritenuto, in fattispecie analoga, che ai fini di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il Giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitudine ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010, Sez. L, Sentenza n. 11804 del 2012, in relazione ai quesiti di diritto proposti dall'INPS sull'obbligo alla gestione commercianti da parte di socio amministratore di s.r.l. che svolga mansioni di redazione di documentazione necessaria alla vendita dei prodotti costituente oggetto sociale, ha affermato: "Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo



resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.”.

A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20268 del 2012: “L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione Inps era regolata in un primo tempo dalla L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente



al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale."

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente risulta essere stata amministratore unico della [redacted] (in tale veste iscrivibile alla gestione separata); in particolare, la [redacted] l'unica socia dal 08.08.2011 della Soci [redacted] con sede legale in Fabbrico (RE), società avente quale attività la locazione immobiliare di beni propri. La ricorrente è stata Amministratore unico della società fino al 11.03.2013, dopo di che è stato nominato un C.D.A con l'odierna ricorrente nella carica di Presidente [redacted] figli della stessa, nella carica di Consiglieri delegati.

E' stato accertato in causa che la [redacted] è società che si limita a gestire il proprio patrimonio immobiliare costituito da 2 capannoni industriali, ubicati, uno in [redacted], l'altro a [redacted] e da cinque appartamenti, ad uso civile abitazione, ubicati in [redacted]

In detta situazione di fatto, tuttavia, l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti può giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte sua di attività di lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, ulteriori rispetto alle attività di amministratore della società predetta.

Le dichiarazioni di [redacted] cio al 50% dell [redacted] no al 29/7/2011, sono in realtà assai neutre, avendo egli dichiarato, con frase 'sibillina' che "la gestione della [redacted] carico" alla ricorrente.

Non appare chiaro cosa si intenda (ovvero, meglio, cosa [redacted] volesse



intendere) con il termine 'gestione', atteso che trattasi di attività che ben può svolgere (e lo fa di norma) un amministratore di società (quale appunto la ricorrente) anche in assenza di attività di lavoro all'interno della stessa.

Nemmeno le produzioni documentali (anche quelle acquisite dal Giudice ex officio) denunciano lo svolgimento, da parte di [REDACTED] e dunque della [REDACTED] di una attività gestionale che comporti un lavoro costante (i.e.: abituale) e massivo (i.e.: prevalente), atteso che –come già detto- la società incassa gli affitti degli immobili locati tramite banca, e cura le registrazioni dei contratti e gli altri (modesti, per la verità) adempimenti fiscali e/o amministrativi (fatture; tasse, ecc..) tramite studio di commercialisti esterni.

Non è dunque dato comprendere quale lavoro aziendale possa svolgere, all'interno [REDACTED] e a maggior ragione è possibile sostenere che [REDACTED] abitualmente e con prevalenza si dedichi a occupazioni ulteriori rispetto a quelle proprie di qualunque amministratore.

Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, deve quindi dichiararsi l'inapplicabilità alla fattispecie de qua di quanto disposto, in materia d'iscrizione nella Gestione Commercianti, dall'art.1 comma 203 L. n.662/96.

IL ricorso è pertanto accolto; le spese processuali sono compensate tra le parti a fronte delle dichiarazioni rese da [REDACTED] in sede ispettiva, che potevano astrattamente lasciare spazio alla differente interpretazione fatta propria dall'Istituto.

#### PQM

1. Accoglie il ricorso e pertanto accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi per l'iscrizione della ricorrente – quale socio e amministratore di [REDACTED] alla Gestione IVS/Commercianti, con la conseguenza che nulla è dovuto all'INPS a tale titolo;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 10/09/2014.



IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

